

Delibera n. 100/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 31/2019, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*, nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A. – Archiviazione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* e, in particolare, l'articolo 37:

- comma 8, ai sensi del quale *"L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non può superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato"*;
- comma 14, lettera c), il quale prevede che, *"qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000"*;

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;

**VISTA** la delibera n. 31/2019 dell'11 aprile 2019, notificata con nota prot. ART n. 3520/2019 in pari data, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: "LFI" o "Gestore"), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 37, comma 14, lettera

c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver fornito le informazioni e la documentazione richieste dall'Autorità con la nota prot. ART 10531/2018, del 6 dicembre 2018, entro il termine del 18 gennaio 2019 ivi stabilito;

**VISTA**

la memoria di LFI del 2 maggio 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. ART 4369/2019), nella quale il Gestore - scusandosi per l'accaduto, caratterizzato da involontarietà - ha rappresentato, tra l'altro, che la mancata risposta alla nota prot. ART 10531/2018 è dovuta ad un *"mero disguido"*, determinato dal fatto che nella stessa *«riferendosi alle società in indirizzo, tra le quali la nostra, veniva detto "...e facendo seguito alle note inviate ad **ALCUNE** di codeste Società-gestori di reti regionali interconnesse e ricomprese nell'elenco di cui al D.M. 5 agosto 2016 - nel **gennaio 2017...**»* (enfasi di LFI) e che *"non risultava pervenuta al nostro protocollo alcun comunicazione con un oggetto pertinente"*. Per tali motivi, il Gestore ha affermato di aver *"erroneamente ritenuto di non essere nel novero dei gestori tenuti a dare le informazioni richieste sia con la comunicazione del gennaio 2017 che con la medesima del dicembre 2018"*. A tale proposito, il Gestore ha altresì (i) formulato *"richiesta, se possibile, di una verifica presso il protocollo dell'invio della comunicazione del gennaio 2017 onde appurare gli eventuali motivi della mancata ricezione"* e (ii) fornito, *"nello spirito di collaborazione che da sempre ha contraddistinto il rapporto della scrivente con la Vs rispettabile Autorità"*, le informazioni richieste dall'Autorità con la nota prot. ART 10531/2018, precisando che le stesse *"erano tutte nella disponibilità"* della Società. Alla luce di quanto sopra considerato, il Gestore, ritenendo di aver *"compiutamente risposto a quanto richiesto"*, ha chiesto all'Autorità di *"riconsiderare i contenuti della delibera in oggetto"* disponendone *"l'annullamento"*, previa audizione personale;

**VISTO**

il verbale della audizione del 22 maggio 2019, convocata con nota prot. ART 4732/2019, dell'8 maggio 2019, nel corso della quale il Gestore, nel ribadire le ragioni della mancata tempestiva risposta alla nota prot. ART 10531/2018, ha osservato *"a dimostrazione della buona fede dell'operato della Società [...] come le altre richieste di informazioni dell'Autorità siano state tutte evase tempestivamente. Dall'altro, fa presente come le informazioni richiesta dall'Autorità con la citata nota del 6 dicembre 2018 – ora integralmente fornite con la richiamata nota acquisita agli atti con prot. ART 4369/2019 del 2 maggio 2019 – fossero già nella disponibilità di LFI e, dunque, agevolmente esibibili all'Autorità"*;

**VISTA**

la relazione dell'Ufficio procedente con la quale è proposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, l'archiviazione del procedimento;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella suddetta relazione ed in particolare:

- che LFI non è tra i destinatari delle note trasmesse dall'Autorità, nel mese di gennaio 2017, ad alcuni dei Gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse di cui all'Allegato A del D.M. 5 agosto 2016;

- che la nota prot. ART 10531/2018, per la sua formulazione letterale, poteva prestarsi ad una lettura non univoca da parte delle Società che non avevano ricevuto le citate comunicazioni del gennaio 2017 da parte dell'Autorità;
- che il Gestore ha dato atto della sussistenza di una serie di elementi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della sua condotta omissiva;
- che possa in conclusione ritenersi, sulla base degli elementi esposti, che LFI, con riferimento al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui alla nota prot. ART 10531/2018, entro il termine ivi stabilito, sia incorsa in un errore incolpevole;

**RITENUTO** pertanto, che, per dette ragioni, sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento avviato con delibera n. 31/2019 dell'11 aprile 2019;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di archiviare, per quanto in premessa, il procedimento avviato con delibera n. 31/2019 dell'11 aprile 2019, nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A.;
2. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a La Ferroviaria Italiana S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)